

Giustizia Sportiva

Saporito Francesco

December 14, 2022

Queste note sono una rielaborazione e approfondimento personale di quanto affrontato durante il corso Uefa C sostenuto a Sondrio da Settembre 2022 a Dicembre 2022.

Esse non rappresentano in alcun modo opinioni o dichiarazioni dei docenti del corso, della Scuola Tecnica di Coverciano, della LND, della FIGC o dell'AIAC nè sono state visionate / validate da questi soggetti, enti o loro rappresentanti.

Queste note hanno come riferimento gli appunti presi da me durante le lezioni integrati con quelli di altri studenti del corso e con la bibliografia di approfondimento indicata dai vari docenti. Vengono proposte solo come mezzo per lo studio, senza pretesa di correttezza o di completezza.

# Contents

0.0.1	Giudice Sportivo . . . . .	2
0.0.2	Il Ricorso . . . . .	2
Durata Corso: 2h (Teoria in Aula)		
Esame: Quiz a Crocette (Assieme a Carte Federali)		

In questo corso affrontiamo i punti salienti del codice di Giustizia Sportiva della FIGC nella versione emanata nel 2019.

Questo codice va ad integrarsi innanzitutto con le N.O.I.F., ma anche con tutte le altre fonti normative (in particolare codice civile e codice penale italiani).

## 0.0.1 Giudice Sportivo

In particolare il *Codice di Giustizia Sportiva* tutela in primis l'**Arbitro** e le sue funzioni. Infatti al *Giudice Sportivo* arriva soltanto il referto di gara scritto dall'arbitro e non è ammesso su di esso il diritto di replica o di difesa. Il referto arbitrale è dunque una *Fonte Privilegiata di Prova* ed è l'unico elemento sul quale vengono in prima istanza dal giudice sportivo territoriale (provinciale). Da notare inoltre che il giudice sportivo segue soltanto le questioni / problematiche / eventi delle partite di gara e demanda il resto alla *Procura Federale* che ha altre competenze e poteri.

Le decisioni del Giudice Sportivo vengono messe in atto dalla mezzanotte del giorno successivo all'emissione del comunicato ufficiale (di solito il giovedì).

## 0.0.2 Il Ricorso

Le società, una volta visionata sul comunicato ufficiale la decisione presa dal giudice sportivo territoriale, possono fare ricorso alla corte sportiva di appello regionale (in Lombardia a Milano), la quale ha il potere di riformare

la decisione presa, sia aumentando che riducendo la pena (a differenza della giustizia ordinaria dove i gradi superiori possono solo confermare o ridurre la pena).